



# COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011

P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145

www.comune.teglio.so.it

## “Regolamentazione accesso, circolazione, rilascio autorizzazione di transito e sosta temporanea veicolare” del tratto di strada esterna alla zona VASP **GANDA - FRERA**

**Approvato dalla Giunta Comunale**

**Allegato “B” alla Deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

### **Indice**

Art. 1	Ambito di applicazione	pag.3
Art. 2	Segnaletica di varco ZTL	pag.3
Art. 3	Ordinanza di attivazione area ZTL	pag.3
Art. 4	Chiusura del tratto di strada Ganda Frera	pag.4
Art. 5	Categorie di veicoli autorizzabili al transito	pag.4
Art. 6	Categorie di soggetti autorizzabili al transito, tariffa ed esenzioni	pag.4

Art. 7	Modalità di corresponsione della tariffa	pag.5
Art. 8	Domanda di autorizzazione al transito e trattamento dati personali	pag.5
Art. 9	Rilascio dell'autorizzazione al transito	pag.6
Art. 10	Obblighi del soggetto autorizzato al transito	pag.6
Art. 11	Periodo di validità delle autorizzazioni	pag.6
Art. 12	Istanze per casi diversi e ricorsi	pag.7
Art. 13	Vigilanza	pag.7
Art. 14	Sanzioni	pag.7
Art. 15	Pubblicazione del Regolamento	pag.7
Art. 16	Entrata in vigore	pag.7

## **Art. 1 Ambito di applicazione**

Le presenti disposizioni hanno lo scopo di regolamentare l'accesso ed il transito nella Zona a Traffico Limitato (ZTL) nell'area denominata **GANDA FRERA** nel tratto di strada non rientrante nella zona VASP come da planimetria Ganda-Frera (Allegato A).

Gli accessi sono subordinati all'ottenimento di un'autorizzazione.

Come previsto dall'art. 7, co. 9, del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ed ii. (Nuovo Codice della Strada)(nota 2), la delimitazione è effettuata con deliberazione della Giunta tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerati veicoli di proprietà anche quelli detenuti in *leasing*, noleggio a lungo termine, purché appartenenti al nucleo familiare anagrafico del richiedente.

## **Art. 2 Segnaletica di varco ZTL**

La ZTL **GANDA FRERA** è identificata con la prevista segnaletica conforme al Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del CdS.

La segnaletica riporta le seguenti indicazioni ed è così costituita:

**Pannello con scritta "zona traffico limitato" e segnale di divieto di transito;**

**Pannello con indicazione del periodo di attivazione e fascia oraria: dal 01 maggio al 31 ottobre/simboli dei giorni feriali e festivi e "h 0-24"**

**Pannello con scritta: "divieto di transito ad autoveicoli e motoveicoli non autorizzati" eccetto:**

- veicoli delle Forze di Polizia e adibiti a servizio di Polizia, i veicoli di Emergenza e Soccorso Pubblico, i veicoli dei Vigili del Fuoco, i veicoli del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), i veicoli del servizio di Trasporto Pubblico, i veicoli di servizio dei Comuni di Teglio ed Aprica, i veicoli della Protezione Civile
- **"veicoli previamente autorizzati** es. Simbolo invalidi, di proprietari/locatari abitazioni, titolari/dipendenti attività economiche, dipendenti di attività in loco con regolare contratto e/o a chiamata, titolari di permessi di transito su strade VASP con categoria H, carico/scarico ecc.";
- "veicoli autorizzati al transito, non ricompresi nelle categorie suddette, per cui venga corrisposta, la somma di € 2 per i residenti nei Comuni di Teglio ed Aprica e € 5 per i non residenti";
- **Pannello con scritta: "Modalità di pagamento:** attraverso apposita applicazione con sistema di pagamento elettronico messa a disposizione o presso gli esercizi commerciali (info point Ufficio Turistico Teglio e Aprica, bar Vilma S. Giacomo, struttura località Crotti);
- **Pannello con scritta: "Per informazioni e richieste:**  
Polizia Locale tel. 0342 789038  
PEC [polizialocale@pec.comune.teglio.so.it](mailto:polizialocale@pec.comune.teglio.so.it)  
E-MAIL [polizialocale@comune.teglio.so.it](mailto:polizialocale@comune.teglio.so.it)  
sito web [www.comune.teglio.so.it](http://www.comune.teglio.so.it)

## **Art. 3 Ordinanza di attivazione area ZTL**

La ZTL del tratto di strada **GANDA FRERA** dovrà essere attivata, nel calendario previsto, mediante Ordinanza del Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune di Teglio.

#### **Art. 4 Chiusura del tratto di strada GANDA FRERA**

Per motivazioni di carattere contingibile e urgente connesse alla sicurezza urbana ed all'incolumità pubblica il Sindaco può sempre disporre con propria Ordinanza la chiusura al transito sulla strada **GANDA FRERA**.

Per esigenze contingenti e indifferibili, debitamente motivate e non riconducibili alla tutela dell'incolumità pubblica, il Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune di Teglio può disporre con propria Ordinanza la chiusura della ZTL **GANDA FRERA** con divieto di transito anche ai veicoli muniti di permesso, ad esclusione dei veicoli espressamente autorizzati nel relativo provvedimento.

#### **Art. 5 Categorie di veicoli autorizzabili al transito**

Sono autorizzabili al transito le seguenti categorie di veicoli: autoveicoli e motoveicoli di massa non superiore a 18,00 t (salvo autorizzazioni di tipo temporaneo eccezionalmente concesse a mezzi d'opera e simili per l'esecuzione di scavi e lavori previamente autorizzati)

#### **Art. 6 Categorie di soggetti autorizzabili al transito, tariffa ed esenzioni**

1. Hanno accesso illimitato h24 senza necessità di richiedere autorizzazione:

- i veicoli delle Forze di Polizia e adibiti a servizio di Polizia,
- i veicoli di Emergenza e Soccorso Pubblico,
- i veicoli dei Vigili del Fuoco,
- i veicoli del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico),
- i veicoli del servizio di Trasporto Pubblico
- i veicoli di servizio dei Comuni di Teglio ed Aprica
- i veicoli della Protezione Civile

2. Sono esenti dal pagamento della tariffa ma hanno l'obbligo di richiedere preventiva autorizzazione al transito, le seguenti categorie di soggetti:

##### **Autorizzazioni Permanenti**

- I veicoli adibiti al trasporto di persone invalide muniti di regolare contrassegno, che deve essere esposto in modo visibile all'interno del veicolo, solamente in presenza del soggetto portatore di invalidità.
- I veicoli di proprietari o titolari di diritto reale di godimento su abitazioni o terreni poste oltre il varco di entrata ZTL (comprensivi di terreni ed edifici siti sul territorio comunale di Aprica aventi l'accesso dal tratto di strada in oggetto) con numero massimo di veicoli autorizzabili per ciascun proprietario pari a 3 (tre) per nucleo familiare,
- I veicoli di proprietà di società titolari di attività economico-produttive con

sedi legali o operative in loco la cui attività si svolga oltre tale varco.

### **Autorizzazioni Temporanee**

- I veicoli di Locatari/affittuari di immobili (per la durata del periodo di locazione).
  - I veicoli di titolari di permesso di transito sulle strade VASP (viabilità agro - silvo pastorale), il cui inizio sia posto oltre il predetto varco ZTL, con permessi di categoria A – B – C – D – H.
  - I veicoli di titolari che si recano presso il Rifugio Cristina o altre strutture ricettive per vitto e alloggio, solamente per il tempo di permanenza presso la struttura, e che possano esibire opportuna documentazione comprovante il consumo di un pasto/ pernottamento; non è valido a tale scopo il semplice consumo di cibi o bevande presso il bar delle strutture.
  - I veicoli di proprietà di società operanti in ambito agro-silvo pastorali la cui attività si svolga oltre tale varco, limitatamente al periodo di durata dell'appalto.
  - I veicoli che devono accedere all'area per attività di carico/scarico merci;
  - I veicoli di prestatori d'opera e servizi limitatamente al tempo necessario all'esecuzione del servizio.
3. Hanno l'obbligo di corrispondere una tariffa di € 5 per il transito nella ZTL i proprietari (o conducenti) di tutti i veicoli autorizzabili al transito che non siano ricompresi nei punti precedenti e che non siano residenti nei Comuni di Teglio ed Aprica.  
La tariffa viene ridotta a € 2 per i proprietari (o conducenti) residenti nei Comuni di Teglio ed Aprica.  
La corresponsione della tariffa ha validità giornaliera, mentre in caso di permanenza all'interno della Z.T.L. per periodi ulteriori si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 11.

### **Art.7 Modalità di corresponsione della tariffa**

La tariffa deve essere corrisposta dai soggetti per cui non è prevista l'esenzione, tramite applicazione informatica messa a disposizione o presso gli esercizi commerciali autorizzati (Info point Teglio e Aprica, Bar Vilma S. Giacomo, struttura località Crotti.) Il pagamento è da effettuarsi prima dell'accesso al varco. Per procedere al pagamento deve essere inserito il numero di targa del veicolo.

### **Art. 8 Domanda di autorizzazione al transito e trattamento dati personali**

Le domande di autorizzazione al transito possono essere presentate dai soggetti per cui è prevista l'esenzione dal pagamento della tariffa, mediante comunicazione da effettuarsi al Servizio di Polizia Locale del Comune di Teglio a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo [polizialocale@pec.comune.teglio.so.it](mailto:polizialocale@pec.comune.teglio.so.it) oppure tramite e-mail all'indirizzo [polizialocale@comune.teglio.so.it](mailto:polizialocale@comune.teglio.so.it). Tali comunicazioni dovranno avere quali allegati i seguenti documenti:

- modulo di domanda (reperibile all'indirizzo web sopra indicato o presso l'Ufficio di polizia locale) debitamente compilato e firmato, documento di identità del richiedente, carta di circolazione del veicolo/i da autorizzare;
- copia del titolo comprovante l'appartenenza alle categorie di soggetti per i quali è stabilita l'esenzione dal pagamento della tariffa (ad es. contratto di locazione, contratto di lavoro, SCIA, permesso VASP categorie A – B – C – D – H, ecc.); ciascuno di tali soggetti potrà ottenere l'autorizzazione al transito fino al numero massimo di 3 (tre) veicoli.

I dati comunicati verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE nr. 679/2016.

### **Art. 9 Autorizzazione al transito**

Ai soggetti che possono beneficiare dell'esenzione dal pagamento verrà rilasciata apposita autorizzazione (permanente o temporanea) attraverso l'inserimento nel portale elettronico di gestione.

Tali soggetti potranno richiedere l'autorizzazione al transito fino a max 3(tre) veicoli per nucleo familiare. I numeri di targa identificativi dei veicoli autorizzati verranno inseriti in una "white list", per il periodo autorizzato, all'interno del sistema informatico di controllo degli accessi alla ZTL.

Ai soggetti obbligati al pagamento della tariffa, all'atto del pagamento tramite le relative applicazioni gestionali, verrà rilasciata autorizzazione in formato cartaceo o elettronico (valido quale autorizzazione al transito), che indicherà gli estremi complessivi dell'avvenuta transazione. Il pagamento dovrà essere effettuato prima dell'accesso al varco. Il numero di targa identificativo del veicolo verrà inserito nella medesima "white list" di cui sopra.

Ai soggetti che si recano presso le strutture ricettive verrà rilasciato dal gestore apposito tagliando valido per la sosta presso il parcheggio privato della struttura. Per il transito in uscita dovrà essere esibita opportuna documentazione comprovante il consumo di un pasto/ pernottamento.

I dati comunicati verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE nr. 679/2016.

### **Art. 10 Obblighi del soggetto autorizzato al transito**

Gli autorizzati al transito nella ZTL dovranno osservare tutte le norme di cui al D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada).

Con l'ordinanza di cui al precedente art. 4 verranno fissati i limiti edittali delle velocità massime consentite all'interno della ZTL, articolati in ragione delle caratteristiche tecnico/strutturali delle diverse porzioni di strada e del tipico contesto ambientale montano.

### **Art. 11 – Periodo di validità delle autorizzazioni**

Le autorizzazioni rilasciate alle categorie di soggetti che possono beneficiare dell'esenzione dal pagamento hanno validità per il periodo indicato nelle autorizzazioni stesse.

Ai soggetti obbligati al pagamento della tariffa (da corrispondere prima dell'accesso al varco) è in ogni caso concessa facoltà di libera circolazione all'interno della ZTL fintanto che si rimanga al suo interno o si rientri nel periodo di validità del permesso.

## **Art. 12 Istanze per casi diversi e ricorsi**

Eventuali istanze, ammissibili esclusivamente per situazioni non previste dal presente regolamento, o ricorsi sono sottoposti all'esame del Responsabile dell'Area Vigilanza e dell'Amministrazione.

Il Responsabile dell'Area Vigilanza, assunto il parere dell'Amministrazione, deciderà in via definitiva entro 30 (trenta) giorni con propria determinazione.

## **Art. 13 Vigilanza**

Il Servizio di Polizia Locale e i soggetti di cui all' Art. 12 del D. Lgs. 285/1992 (nota 1) sono incaricati di vigilare sull' osservanza delle presenti disposizioni.

## **Art. 14 Sanzioni**

Il transito nella ZTL di veicoli non autorizzati, o per i quali non sia stata corrisposta la tariffa, verrà sanzionato ai sensi dell'Art. 7 c. 9 e c. 14 del D.Lgs. 285/1992 (nota 2). L'accertamento e la notificazione delle violazioni avverranno come stabilito dall'Art. 201 c.1 bis del D.Lgs. 285/1992 (nota 3).

## **Art. 15 Pubblicazione del Regolamento**

Il presente Regolamento verrà pubblicato all'albo pretorio online dell'Ente per giorni 15 (quindici) e in modalità permanente sul sito istituzionale [www.comune.teglio.so.it](http://www.comune.teglio.so.it) nella sezione Regolamenti del Comune di Toglio

## **Art. 16 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento è immediatamente esecutivo e produce effetti giuridici dalla data di pubblicazione all'albo pretorio online dell'Ente.

La modulistica richiamata nel Regolamento sarà reperibile presso l'Ufficio di Polizia Locale, presso l'URP e sul sito istituzionale dell'Ente [www.comune.teglio.so.it](http://www.comune.teglio.so.it)

**NOTE:**

**(1) Art. 12 del D.Lgs. 285/1992**

Espletamento dei servizi di polizia stradale

1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

- a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
- b) alla Polizia di Stato;
- c) all'Arma dei carabinieri;
- d) al Corpo della guardia di finanza;

d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza;

e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;

f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale.

f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.

2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri appartenente al Ministero dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S. ((, nonche' dal personale, con compiti ispettivi o di vigilanza sulle infrastrutture stradali o autostradali, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali));

b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;

c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;

d) dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tramvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;

e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.

f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'articolo 6, comma 7.

3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonche' i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.

4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.

5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.

**(2) Art. 7 c. 9 del D.Lgs. 285/1992**

9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorche' di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, le modalità di riscossione del pagamento, le categorie dei veicoli esentati, nonche', previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i massimali delle tariffe, da definire tenendo conto delle emissioni inquinanti dei veicoli e delle tipologie dei permessi.

**(3) Art. 7 c. 14 del D.Lgs. 285/1992**

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83 a € 332.